

L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DOPO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI (d.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207)

LUCCA, 3 MAGGIO 2011

GLI ORIENTAMENTI DELL'AVCP PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Alessandro Botto

RITERI DI AGGIUDICAZIONE

ARTT. 81-84, D.LGs.163/2006

1. Prezzo più basso
2. Offerta economicamente più vantaggiosa

ARTT. 81-84 D.LGS. 163/2006

CRITERI ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Criteria di valutazione (indicati òa titolo esemplificativoò dall'art.83)

1. QUANTITATIVI

1. Prezzo
2. Tempo di realizzazione
3. Costo di utilizzazione e manutenzione;
4. Durata del contratto e tariffe (in caso di concessioni)
5. Etc.

2. QUALITATIVI

1. Qualità
2. Pregio Tecnico
3. Caratteristiche estetiche e funzionali
4. Caratteristiche ambientali
5. Etc.

LO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



è effettuata con il metodo *aggregativo-compensatore* o con il metodo *electre* ovvero con uno degli altri metodi *multicriteri* o *multiobiettivi* che si rinvencono nella letteratura scientifica quali, il metodo *analytic hierarchy process* (*AHP*), il metodo *evamix*, il metodo *technique for order preference by similarity to ideal solution* (*TOPSIS*) da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.

ARTICOLO 238, del codice obbliga le s.a. a scegliere il modello di caso di specie (quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto) o ciò denota il venir meno dell'avversione storica, su impulso comunitario, nei riguardi di un modello di scelta basato su valutazioni non strettamente vincolate, ma con margini di apprezzamento basati sulla discrezionalità tecnica. (Fino alla l. Merloni *quater* o 2002 o era possibile utilizzare il criterio dell'o.e.p.v. solo per concessioni e appalto-concorso).

“ **CORTE DI GIUSTIZIA CE, 7 OTTOBRE 2004, C-247/02**: contrasta con il diritto comunitario impedire alle s.a. di scegliere il criterio di aggiudicazione più adatto.

“ **PALETTI DELLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE**: caratteristiche dell'oggetto del c. e valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza (obiettivizzazione della scelta).

CONSIDERANDO 46 DELLA DIR. 2004/18 CE: *l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza*

INTERVENTI AVCP



Si tratta di uno dei passaggi più importanti della nuova codificazione sugli appalti e ciò è denotato dal fatto che l'AVCP è già intervenuta tre volte, con apposite determinazioni, sulla materia:

- DETERMINA 8 OTTOBRE 2008 N. 5
- DETERMINA 20 MAGGIO 2009 N. 4
- DETERMINA 27 LUGLIO 2010 N. 5

DETERMINA N. 5/2008



l'AVCP si occupata dei presupposti legittimanti
l'utilizzo dell'ø.e.p.v. negli appalti di lavori:
pertanto, il prezzo più basso potrà essere
utilizzato quando il contratto non sia
caratterizzato da un particolare valore
tecnologico o risponda a procedura largamente
standardizzate; l'ø.e.p.v., invece, deve essere
preferita quando siano rilevanti aspetti
qualitativi

DETERMINA N. 4/2009

PER L'UTILIZZO DEL CRITERIO DELL'O.E.P.V. NELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 153 DEL CODICE)

- ” Detta suggerimenti per l'utilizzo di questo complesso criterio, che contempla valutazioni espresse in unità di misura differenti, difficilmente confrontabili.
- ” Occorre, infatti, comparare il dato economico con quello tecnico (differenti sul piano qualitativo), al fine di giungere all'attribuzione di un unico punteggio numerico finale.
- ” Oltretutto, com'è noto, l'art. 83, comma 4, come modificato dal terzo correttivo, impone di prevedere nel bando i criteri e gli eventuali sub criteri e la relativa ponderazione (autolimitata alla valutazione delle commissioni di gara).

La distinzione tra requisiti soggettivi ed elementi di offerta (i requisiti soggettivi attengono, ai sensi degli artt. 235 e 236, alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell'offerente, mentre l'offerta deve essere valutata per il proprio contenuto qualitativo), anche se su questo aspetto la giur. sta diventando meno rigida: in alcuni casi determinate caratteristiche, in quanto direttamente afferenti all'oggetto del contratto, possono essere valutate anche per la selezione dell'offerta.

- ” **C.D.S., SEZ. VI, 9 GIUGNO 2008 N. 2770**: progettazione e fornitura di tre complessi edilizi (qui il parametro di valore qualitativo dell'impresa è stato ritenuto afferente all'offerta tecnica e, in particolare, alla concreta attitudine dell'impresa a realizzare lo specifico progetto di gara)
- ” **C.D.S., SEZ. V, 12 GIUGNO 2009 N. 3716**: la valutazione della struttura aziendale può rientrare nell'offerta tecnica, poiché tali caratteristiche si proiettano sulla consistenza dell'offerta stessa.
- ” D'altronde, lo stesso art. 266, comma 1, lett. b) n. 1, prevede che l'offerta tecnica debba essere documentata da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi significativi della capacità di realizzare la prestazione.
- ” L'importante è che non sia una barriera all'ingresso, ma un criterio logico, che selezioni l'offerta più adeguata.

DETERMINA N. 5/2010



L'AVCP è intervenuta sulla materia dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, affermando che il criterio più adatto appare quello dell'e.p.v., tenuto conto della specificità e complessità dei servizi stessi (occorre spesso valutare aspetti qualitativi e innovativi).

LO STUDIO UNA DETERMINA SULL'O.E.P.V. NEGLI APPALTI DI SERVIZI

ove si evidenzierà anche un'altra novità (già oggetto delle determine nn. 4/2009 e 5/2010): la possibilità, prevista dall'art. 83, comma 2, del codice, di prevedere una soglia di punteggio per taluni criteri di valutazione: gli o.e. devono conseguire un punteggio minimo prestabilito.

- ” Tale strumento serve per respingere offerte, anche molto economiche, ma che non rispettino determinati standards di qualità ed efficienza.
- ” Peraltro, il C.d.S., VI, 3 giugno 2009 n. 3404, ha risolto negativamente la possibilità di soglie minime di ribasso del prezzo; la soglia, in sostanza, afferisce all'aspetto qualitativo.

on può essere reso irrilevante il
fattore prezzo, riducendo lo scarto a limiti che
non incidono sul valore complessivo del
punteggio.

C.D.S., V, 28 SETTEMBRE 2005 N. 5194: la
valutazione finale non può essere basata solo
sull'offerta tecnica.

Problema dello ~~ART. 286 DEL REGOLAMENTO,~~
impugnato in sede di ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica